

FAQ

Calcolo del fatturato nel caso in cui l'impresa ha avviato l'attività e si sono iscritte in C.C.I.A.A. con data di apertura dell'attività nel corso del 2019 (ma prima del 1 ottobre 2019)

(data pubblicazione 18.08.2021)

Le imprese che hanno avviato l'attività e con inizio attività, come risultante da visura C.C.I.A.A., con data nel corso del 2019, ma antecedente al 1/10/2019, la verifica del calo di fatturato, dovrà essere effettuata sul fatturato medio delle due annualità 2019 e 2020 (per ciascun anno il fatturato medio dovrà essere calcolato come valore medio – media aritmetica semplice) rispetto al periodo di riferimento.

Ad es.: impresa attiva dal 01/08/2019: “fatturato medio 2019” è uguale al totale del fatturato 2019 diviso 5 (mesi di attività 2019), da confrontare con il “fatturato medio 2020” che è uguale al totale del fatturato 2020 diviso 12 (mesi di attività anno 2020); qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese dovrà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15, mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi. (anche in questo caso deve essere rispettato il valore medio mensile di € 2.500,00).

Imprese che hanno iniziato l'attività durante le annualità 2020 o 2021

(data pubblicazione 13.09.2021)

Subordinatamente al possesso dei requisiti per accedere al contributo, le nuove imprese avviate nel 2020 o nel 2021 possono presentare domanda di contributo a prescindere dal fatturato medio 2019.

Regime Forfettario determinazione Risultato economico di esercizio

(data pubblicazione 13.09.2021)

*"I contribuenti che si avvalgono del **regime speciale di vantaggio** o del **regime forfettario** possono produrre sia redditi di impresa che di lavoro autonomo. In entrambi i casi, questi redditi vengono quantificati nel quadro LM e il Risultato Economico dell'Esercizio da prendere in considerazione coincide con il dato esposto nei **righe LM8**, colonna 1 e **LM36**, colonna 1 che, se entrambi valorizzati, vanno sommati. Anche per questi redditi viene precisato che, ai fini della determinazione del REE, non si tiene conto di eventuali perdite pregresse".*

Aggiornato al 13/09/2021